

#### Articolo 26 (Presupposti e limiti per il conferimento degli incarichi)

1. Per le esigenze cui non è possibile far fronte col personale in servizio, possono essere conferiti a oggetti estranei incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca o di consulenza, con contratti di lavoro autonomo o di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
- c) la prestazione deve essere temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita in via eccezionale al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione
- e) il conferimento degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate

2. Il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca è fissato nel bilancio di previsione, nel rispetto degli eventuali limiti imposti dalla legge.

#### Articolo 27 (Requisiti per il conferimento degli incarichi)

1. I contratti, anche, di incarico vengono stipulati con persone in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria riferita alle prestazioni da effettuare. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma terzo, i candidati dovranno, pertanto, essere, di norma, in possesso di idonea laurea magistrale o di laurea triennale più specializzazione, conseguita a seguito del compimento di percorsi didattici universitari completi e definiti.

2. Oltre al titolo di studio, ove necessario, può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo.

3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore

#### Articolo 28 (Procedure per il conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi sono, conferiti tramite procedura comparativa.
2. Il provvedimento che dà avvio alla procedura comparativa:
  - a) Motiva la necessità dell'incarico e dà atto dell'esito negativo della ricognizione di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 26
  - b) Definisce le caratteristiche che il futuro collaboratore deve possedere, i titoli di studio, nonché le eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in ordini o albi professionali ed esperienze professionali richieste e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
  - c) Approva un avviso di selezione indicante: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta, il tipo di rapporto e il corrispettivo proposto, i titoli i requisiti professionali e le esperienze richiesti, nonché i termini e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse corredate da curriculum
3. L'avviso di selezione di cui al comma 1 indica anche i criteri di valutazione, ed eventualmente i relativi punteggi, con riferimento:
  - a) Alle abilità e all'esperienza professionale in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell'incarico da affidare
  - b) Alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico
  - c) Al ribasso del compenso richiesto rispetto a quello preso come base di riferimento dall'amministrazione
  - d) Ad altri eventuali elementi in relazione alla peculiarità dell'incarico
4. L'avviso di selezione deve essere reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'ente, nonché sul sito web del Comune di Cerro Tanaro per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni

5. La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell'avviso, è effettuata dal responsabile del servizio che intende avvalersi dell'incarico.
6. Per la valutazione delle manifestazioni di interesse il responsabile del servizio può essere supportato da apposita Commissione tecnica anche intersettoriale e/o composta da funzionari comunali esterni all'amministrazione. L'attività della commissione è prestata a titolo gratuito.
7. Il responsabile della struttura interessata eventualmente supportato dalla Commissione procede alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute utilizzando i criteri di valutazione indicati nell'avviso di selezione e attribuendo il relativo punteggio, qualora previsto
8. Se previsto nell'avviso di selezione tutti i candidati, ovvero i candidati che abbiano presentato le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico, possono essere ammessi ad un colloquio al fine di vagliarne meglio le competenze.
9. Delle operazioni di scelta dell'incaricato deve essere redatto un verbale sottoscritto dal responsabile del servizio e se nominata dai componenti della commissione. A tutti i candidati deve essere comunicato l'esito della selezione.

#### Articolo 29 (Conferimento di incarichi senza procedura comparativa)

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 26 e 28, il Comune può conferire gli incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione, quando ricorrano i seguenti casi:
  - a) sia andata deserta la selezione di cui al precedente art. 28;
  - b) una particolare urgenza, normalmente per cause non imputabili all'ente, tale da non rendere possibile l'effettuazione di alcun tipo di selezione;
  - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera od alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni

#### Articolo 30 (Disciplinare di incarico)

1. Il Responsabile del servizio formalizza il rapporto con l'affidatario mediante la stipulazione di un disciplinare di incarico che contiene i seguenti elementi essenziali:
  - a) durata del rapporto (termine di inizio e conclusione) con divieto espresso di rinnovo tacito;
  - b) luogo di svolgimento dell'attività
  - c) oggetto dell'attività prestata e modalità specifiche di realizzazione e di verifica della prestazioni
  - d) compenso e modalità di pagamento
  - e) penali per la ritardata esecuzione della prestazione
  - f) obbligo di riservatezza e divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione

#### Articolo 31 (Verifica dell'esecuzione della prestazione)

1. Il Responsabile dell'Area verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel disciplinare, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, trovano applicazione le norme del codice civile sulla risoluzione del contratto artt. 1453 e ss..

Articolo 32 (Proroga o rinnovo dell'incarico)

1. La proroga dell'incarico è consentita in via eccezionale al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
2. Non è ammesso il rinnovo

Articolo 33 (Pubblicità dell'affidamento degli incarichi)

1. Il responsabile del servizio interessato pubblica sul sito web dell'Ente così come previsto dall'art. 1 c. 127 della L. 662/1996 e s.m.i. e dell'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito dalla L. 134/2012, i provvedimenti relativi all'affidamento degli incarichi completi della indicazione: dei soggetti percettori e dei loro dati fiscali, dell'importo, della norma o titolo a base dell'attribuzione, del responsabile del procedimento, della modalità seguita per l'individuazione dei soggetti percettori
2. Gli atti di spesa relativi ad incarichi di importi di collaborazione superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) devono essere trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti a cura del responsabile del servizio interessato